

Risposta ad interpello n. 27/2014 – somministrazione irregolare, distacco illecito e “lavoro nero”

11 Dicembre 2014

Il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota pubblicata il 7 novembre scorso, esclude che in caso di somministrazione irregolare o di distacco illecito possano applicarsi le sanzioni previste per il “lavoro nero” e le altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

Nelle fattispecie in oggetto, infatti, non rinvenendosi i requisiti richiesti per legge, in quanto da un lato la somministrazione viene instaurata in violazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 276/2003 e, dall'altro, il distacco viene instaurato in violazione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, si presuppone che *l'utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un accordo tra somministratore/ distaccante e utilizzatore.*

In virtù di ciò mancherebbero, pertanto, gli estremi del lavoro nero in quanto tale, essendo comunque tracciabile il rapporto di lavoro ed i connessi adempimenti contributivi e retributivi in capo al somministratore/distaccante e, quindi, non potendosi addurre una equiparazione con il lavoro nero.

Rimane fermo, pertanto, che in mancanza dei requisiti richiesti per la legittimità degli istituti di cui sopra, si procederà all'applicazione dell'art. 18, comma 5bis, del D.Lgs. n. 276/2003, che prevede l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Nei casi, poi, in cui manchi la forma scritta al contratto di somministrazione, questo sarà dichiarato nullo e il lavoratore sarà considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore (art. 21, co. 4 del D.Lgs. n. 276/2003) mentre, qualora si tratti di distacco illecito, ai sensi dell'art. 30, co. 4bis, il lavoratore potrà richiedere giudizialmente la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore.

Rimangono pertanto escluse, a tutti gli effetti, l'applicazione della maxi sanzione per “lavoro nero” e della sospensione dell'attività imprenditoriale, applicabili entrambi nei casi di lavoro nero *tout court*.

18612-Interpello n.27-2014.pdf [Apri](#)